

**N. 805**

Legge 26 dicembre 1909, su l'insegnamento e gli insegnanti di educazione fisica.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1910, n. 5)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

In ogni scuola pubblica primaria o media, maschile e femminile, è obbligatorio per gli alunni un corso di educazione fisica.

L'autorità scolastica locale, prima di concedere i permessi d'apertura d'Istituti privati per l'insegnamento primario e medio, dovrà accertarsi che siasi provveduto a norma di legge anche per quanto riguarda la educazione fisica degli alunni.

Art. 2.

L'educazione fisica comprende: la ginnastica propriamente detta, i giochi ginnici, il tiro a segno, il canto corale e gli altri esercizi educativi atti a rinvigorire il corpo ed a formare il carattere.

Art. 3.

Nelle scuole elementari è destinata all'educazione fisica non meno di mezz'ora per giorno in ciascuna classe.

Per le scuole medie nella formazione degli orari si provvede in modo che, senza aumentare l'attuale numero complessivo delle ore settimanali rispetto a tutte le discipline, compresa la ginnastica, ne siano riservate all'educazione fisica almeno tre, in ciascuna classe, da ripartirsi opportunamente fra i giorni di scuola.

All'aumento d'orario per l'educazione fisica nelle scuole medie, in confronto dell'attuale, si procede a mano a mano che sia provveduto alla nomina degli insegnanti mediante i concorsi di cui negli articoli 15 e 20 e giusta le norme di attuazione di cui all'art. 24.

Il riparto degli alunni per l'educazione fisica può farsi indipendentemente dalla formazione delle classi per le altre discipline purchè ogni squadra ginnastica non oltrepassi i quaranta alunni.

Art. 4.

Non meno di una volta al mese, gli alunni delle scuole elementari superiori e delle scuole medie faranno passeggiate ginnastiche, aventi anche interesse storico, scientifico ed artistico.

Sono obbligati a parteciparvi l'insegnante di educazione fisica e quelli delle altre discipline, per le quali la passeggiata ha speciale interesse.

Art. 5.

Nessun alunno delle scuole primarie superiori e medie può essere promosso da uno ad altro anno di corso e nessuno può conseguire la licenza o altro attestato finale se non abbia riportato la nota di frequenza, di profitto e di buona condotta nell'educazione fisica, in conformità delle norme di attuazione di cui nell'art. 24.

Le stesse norme determineranno i casi di esenzione da siffatti obblighi per gli alunni delle scuole primarie e medie, escluse le normali, nonchè i criteri di valutazione del profitto.

Art. 6.

Alla fine di ogni anno l'insegnante di educazione fisica compila una relazione sull'andamento dei corsi e sul profitto degli alunni.

Le relazioni, con le osservazioni del capo di ciascun Istituto, sono trasmesse in riassunto, a mezzo dei provveditori agli studi, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni edificio scolastico, nel quale siano scuole medie, deve essere provveduto di una palestra coperta e di una annessa area scoperta ad uso di campo di giuochi.

Per gli edifici esistenti, la palestra e l'annesso campo di giuochi possono anche essere distaccati dalla scuola purchè a breve distanza.

Fermo restando l'obbligo ai Comuni, o agli altri enti tenuti per legge di somministrare i locali scolastici e il materiale non scientifico, di provvedere le palestre e i campi di giuochi, coi relativi arredamenti, i mutui contemplati dall'art. 6 della legge 15 luglio 1900, n. 260, saranno concessi anche per la costruzione delle palestre e dei campi di giuochi di cui al comma precedente.

Art. 8.

Escluse tutte le ore che, per esercitazioni della scolarasca, siano necessarie a giudizio del capo dell'Istituto e dell'insegnante di educazione fisica, le palestre delle scuole medie possono essere concesse dal Municipio anche per le esercitazioni di Società ginnastiche ed altre sportive.

Art. 9.

Nelle Università e negli Istituti superiori è impartito nel modo proposto dalla rispettiva Facoltà di medicina un corso semestrale di educazione fisica.

